

**RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA
CONVENZIONE N.78/1946 SU "ESAME MEDICO DEGLI ADOLESCENTI
(SETTORE NON INDUSTRIALE)"**

ANNO 2000

La normativa italiana sulla tutela del lavoro minorile (L17/10/1967 n. 977 modificata dal decreto legislativo 4/8/1999 n. 345 di cui si allega il testo integrato) definisce come:

bambini: i minori che non hanno ancora compiuto i 15 anni o che non sono ancora soggetti agli obblighi scolastici;

adolescenti: i minori di età compresa tra i 15 ed i 18 anni e che non sono più soggetti all'obbligo scolastico.

In materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori e salvo elementi di scarso rilievo, la legge italiana non fa alcuna distinzione tra attività industriali ed altre attività. Stabilisce che il lavoro dei bambini è vietato, fatta eccezione per le attività di carattere culturale, sportivo e nello spettacolo (art. 4 L. 977/67). La normativa non si applica agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti servizi domestici in ambito familiare e prestazioni di lavoro non pericolose nelle imprese a conduzione familiare (art. 2 L. 977/67). I lavori pericolosi sono individuati nell'allegato 1.

La legge prevede che tutti i minori debbano essere sottoposti a visita medica prima dell'ammissione al lavoro e successivamente ad intervalli non superiori ad un anno. Le visite mediche sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, da un medico dell'azienda sanitaria locale competente per territorio. L'esito delle predette visite deve risultare da un certificato, con specificazione degli eventuali lavori ai quali il minore non può essere adibito, ed il giudizio sull'idoneità o meno al lavoro deve essere comunicato al datore di lavoro, al lavoratore ed ai genitori dello stesso. In caso di minori adibiti a lavori per i quali la vigente legislazione prevede la sorveglianza sanitaria, le visite mediche precisate sono sostituite da quelle prescritte dal D. Lgs. 626/94, art. 69 di cui si allega copia.

Per quanto riguarda il comma 3 dell'art. 3 delle convenzioni, si evidenzia che da tutto il complesso normativo italiano sulla tutela dei lavoratori risulta che il medico possa stabilire una periodicità più breve di quella prevista dalla legge, sulla base dell'entità del rischio e dello stato di salute del lavoratore. In ogni caso si applica anche ai minori la normativa generale di tutela dei lavoratori e pertanto, in caso di esposizione a rischi specifici, la periodicità delle visite mediche è quella prevista dalla predetta normativa (per la maggior parte degli agenti nocivi tre o sei mesi).

Per i giovani di età superiore ai 18 anni si applica la normativa generale di protezione dei lavoratori (D. Lgs. 626/94, D.P.R. 303/56 ecc.). Tale normativa prevede la sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti ai videoterminali e alla movimentazione manuale dei carichi, per quelli esposti ad agenti cancerogeni e biologici, agli agenti chimici e fisici (rumore, vibrazioni) indicati nella tabella annessa al D.P.R. 303/56 ed alle radiazioni ionizzanti (D. Lgs. 230/95). Inoltre è in fase di recepimento la direttiva 98/24/CE che prevede la sorveglianza medica in caso di esposizione a tutti gli agenti chimici classificati come tossici o nocivi.

Il sistema italiano della formazione professionale prevede, per tutti i soggetti a rischio di emarginazione sul lavoro per cause fisiche o psichiche, la possibilità di interventi

formativi particolari, tra i quali il finanziamento dei lavoratori protetti per favorire l'inserimento di tali soggetti.

Il medico può limitare l'idoneità solo a specifici lavori o a un determinato periodo di tempo (art. 8 della Legge 977/67).